

Codice A1715A

D.D. 22 settembre 2025, n. 810

Art. 17 L.r. 5/2018 - Azienda Agri-Turistico--Venatoria (A.A.T.V.) "ARBORIO" (TO) - Presa d'atto sostituzione concessionario ..



ATTO DD 810/A1715A/2025

DEL 22/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.r. 5/2018 – Azienda Agri-Turistico--Venatoria (A.A.T.V.) “ARBORIO” (TO) – Presa d’atto sostituzione concessionario -

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della Legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della Legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.R. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 262 del 29.10.1998 con la quale l’azienda faunistico-venatoria “ARBORIO” è stata trasformata e rinnovata nell’omonima azienda agri-turistico-venatoria per ettari 1995, ubicata nei Comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore del Sig. *omissis* fino al 31.01.2005;

vista la determinazione dirigenziale n. 7 del 21.01.2000 con la quale sono state istituite due zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all’interno dell’azienda agri-turistico-venatoria “ARBORIO”, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia e aventi

rispettivamente una superficie di ettari 300 e di ettari 180;

vista la determinazione dirigenziale n. 285 del 11.11.2004 con la quale erano state rinnovate la concessione dell'azienda agri turistico venatoria e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2014;

vista la determinazione dirigenziale n. 87 del 14.02.2008 con la quale è stata istituita, oltre alle due esistenti, una nuova zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo di tipo C), su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, denominata "Trak", individuata nella cartografia agli atti ed avente la superficie di ettari 114.04, fino al 31.01.2014, data di scadenza della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria, fermo restando il rispetto da parte del concessionario delle disposizioni indicate nelle determinazioni dirigenziali n. 76 del 19.03.1999 e n. 7 del 21.01.2000;

vista la determinazione dirigenziale n. 659 del 29.07.2013 di presa d'atto dell'intestazione della concessione a favore della "Società Agricola Land - S.R.L." rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. *omissis*, in sostituzione del Sig. *omissis*;

vista la determinazione dirigenziale n. 1062 del 22.11.2013 con la quale sono state rinnovate:

- la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "ARBORIO" di complessivi ettari 1995, ubicata nei Comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Vercelli, a favore della "Società Agricola Land S.R.L." rappresentata dall'Amministratore Unico Sig. *omissis*, fino al 31.01.2023;
- le due zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, denominate rispettivamente "Rabozzi" di ettari 300 e "Bosco Locali" di ettari 180, fino al 31.01.2023;

vista la determinazione dirigenziale n. 395 del 18.06.2020 con la quale veniva disposta la sospensione dell'esercizio di tutte le attività venatorie dell'azienda agri-turistico-venatoria "ARBORIO";

viste le determinazioni dirigenziali n. 578 del 21.08.2020 e n. 629 del 25.09.2020 con le quali si disponeva:

- di revocare la sospensione dell'esercizio di tutte le attività venatorie dell'azienda agri-turistico-venatoria "ARBORIO" disposta con la determinazione dirigenziale n. 395 del 18.06.2020;
- di prendere atto dell'intestazione della concessione dell'azienda agri turistico-venatoria "ARBORIO" di ettari 1995, ubicata nei Comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda, ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore della "Società Agricola Arborio Caccia SRLS" e nella persona del Sig. *omissis*, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa, in sostituzione della "Società Agricola Land - S.R.L.", dimissionaria;
- che sui terreni confiscati con Sentenza emessa in data 21.04.2016 dal Tribunale di Brescia, irrevocabile dal 10.04.2017, ex art. 12 *sexies* D.L. 306/1992, del 100% delle quote sociali della "Società Agricola Land - S.R.L.", venga posto il divieto di caccia all'interno dell'AATV da segnalarsi mediante apposita palinatura di segnalazione, da effettuarsi a carico del nuovo concessionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 137 del 17/02/2023 con la quale è stato determinato:

- di rettificare la superficie aziendale dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "ARBORIO" da 1.995 ettari a 2.344,5840 ettari, di cui TASP 2.191,9640 ettari;

- di rettificare la superficie delle due zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C rispettivamente in 194,1210 ettari ed in 86,8311 ettari;

- di rinnovare la concessione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "ARBORIO" avente superficie complessiva pari ad ha 2344,5840 ettari, di cui TASP 2191,9640 ettari, ubicata nei comuni di Arborio, San Giacomo Vercellese, Ghislarengo, Greggio e Rovasenda, ricadente nella zona faunistica di pianura delle Province di Vercelli, in favore della "Società Agricola Arborio Caccia s.r.l.s." rappresentata dall'amministratore unico Sig. *omissis*, fino al 31.01.2029;

- di rinnovare le due zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria "Arborio", rispettivamente in 194,1210 ettari ed in 86,8311 ettari, fino al 31.01.2029;

- di fare obbligo di posizionare le tabelle indicanti "Azienda Agri-Turistico Venatoria" sul confine dell'Azienda e indicanti "divieto di caccia" sui terreni confiscati con Sentenza emessa in data 21.04.2016 dal Tribunale di Brescia, irrevocabile dal 10.04.2017, *ex art. 12 sexies* D.L. 306/1992; le suddette tabelle in tutti i casi devono avere dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30 e devono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di esse;

- di fare obbligo di rispettare tutto ciò che è previsto nel dispositivo della determinazione dirigenziale n. 598 del 03.11.2022 emanata dal Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree protette della Regione Piemonte.

constatato che, a seguito di un controllo effettuato dal Settore scrivente, richiamando la visura camerale della "Società Agricola Arborio Caccia S.r.l.s.", è stato verificato che l'amministratore unico della citata società è la Sig.ra ALESI Giulia;

vista l'istanza prot. n. 18036 del 11/08/2025 con la quale la Sig.ra ALESI Giulia, Amministratore Unico della "Società Agricola Arborio Caccia S.r.l.s." concessionaria dell'A.A.T.V. "ARBORIO" chiede che venga preso atto del cambio dell'Amministratore Unico della medesima società in sostituzione del dimissionario *omissis*

richiamato il sopralluogo ispettivo effettuato in data 11 settembre 2025 nel quale i funzionari del Settore hanno richiamato gli obblighi del Concessionario di comunicare al Settore competente tutte le modifiche in merito alla sostituzione del concessionario;

il verbale istruttorio firmato dal funzionario incaricato in data 17/09/2025 e conservato agli atti d'ufficio;

constatato che la richiesta di sostituzione Concessionario dell'A.A.T.V. "ARBORIO" è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto di procedere alla sostituzione del Concessionario dell'A.A.T.V. "ARBORIO", ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore della Sig.ra ALESI Giulia, Amministratore Unico della Società Agricola Arborio Caccia S.r.l.s. in sostituzione del Sig. *omissis* precedente Amministratore Unico della medesima, dimissionario, alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 137 del 17/02/2023 richiamando, in particolare, l'obbligo di posizionare le tabelle indicanti "Azienda Agri-Turistico Venatoria" sul confine dell'Azienda e indicanti "divieto di caccia" sui terreni confiscati con Sentenza emessa in data 21.04.2016 dal

Tribunale di Brescia, irrevocabile dal 10.04.2017, *ex art. 12 sexies* D.L. 306/1992. Le suddette tabelle in tutti i casi devono avere dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30 e devono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di esse;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii.(“Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV -);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 365 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621”, che fissa in giorni n. 90 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo alla presa d'atto della sostituzione del concessionario dell'A.F.V. ed A.A.T.V.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. 31 gennaio 2025 n. 11-739/2025/XII ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo

venatorio" e ss.mm.ii;

- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di prendere atto della sostituzione del Concessionario dell'A.A.T.V. "ARBORIO" ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli, a favore della Sig.ra ALESI Giulia, Amministratore Unico della Società Agricola Arborio Caccia S.r.l.s. in sostituzione del Sig. *omissis*, precedente Amministratore Unico della medesima, dimissionario, alle stesse condizioni e modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 137 del 17/02/2023 richiamando, in particolare, l'obbligo di posizionare le tabelle indicanti "Azienda Agri-Turistico Venatoria" sul confine dell'Azienda e indicanti "divieto di caccia" sui terreni confiscati con Sentenza emessa in data 21.04.2016 dal Tribunale di Brescia, irrevocabile dal 10.04.2017, ex art. 12 *sexies* D.L. 306/1992. Le suddette tabelle in tutti i casi devono avere dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30 e devono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di esse;

- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda Agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti le diciture: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. 18-1757 del 28.7.2020 e ss.mm.ii., nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa.

Il concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le modifiche inerenti la sostituzione del concessionario.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, e agli uffici competenti

della Provincia di Vercelli, nonché al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)

Firmato digitalmente da Alessandra Berto